REGOLAMENTO N. 396/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1967

relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), e in particolare l'articolo 8,

Considerando che, ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità che riguardano l'integrazione per i semi oleosi (3), è opportuno determinare il processo di denaturazione dei semi e delle miscele di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi (4) ; che, tenuto conto delle date della prima fissazione dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone da un lato, e per i semi di girasole dall'altro, attualmente è opportuno determinare il metodo di denaturazione soltanto per i semi di colza e di ravizzone e per le miscele contenenti tali prodotti ;

Considerando che occorre scegliere un metodo di denaturazione sufficientemente efficace, affinché i semi e le miscele denaturati possano essere distinti in modo definitivo dagli altri semi e miscele ; che, inoltre, tale metodo non deve rendere i prodotti denaturati nocivi per l'alimentazione degli animali ; che è opportuno, quindi, aggiungere a detti semi o miscele una certa quantità di miglio o scagliola ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, solamente i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità hanno diritto all'integrazione prevista al suddetto articolo ; che, conformemente alle disposizioni dei regolamenti n. 116/67/CEE e n. 224/67/CEE, i semi che hanno subito un processo di denaturazione, importati dai paesi terzi, non sono sottoposti al regime di controllo doganale od amministrativo tendente ad assicurare che i semi importati non fruiscano dell' integrazione ;

Considerando che non esiste alcun interesse economico per gli operatori della Comunità a denaturare i semi destinati alla produzione di olio ; che, d'altra parte, è opportuno eliminare il rischio di operazioni speculative che possono risultare dalla presentazione di semi o miscele contenenti una quantità di miglio o scagliola inferiore a quella presa in considerazione per la denaturazione ; che per questo scopo bisogna considerare detti semi o miscele come importati dai paesi terzi ;

Considerando che, tenuto conto delle possibilità amministrative che esistono attualmente negli Stati membri, è opportuno permettere a detti Stati di fissare la quantità minima che può essere sottoposta a denaturazione ;

Considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono considerati come denaturati, ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE, i semi di colza e ravizzone, nonché le miscele dei prodotti di cui alla voce 12.01 della tariffa doganale comune contenenti almeno il 2 % in peso di semi di colza e di ravizzone, ai quali sono stati aggiunti e opportunamente miscelati almeno il 2 % di miglio di colore giallo e il 5 % di scagliola.

2. I semi o miscele di cui al paragrafo 1 contenenti miglio di colore giallo o scagliola con concentrazione inferiore a quella prevista al suddetto paragrafo, sono considerati come semi o miscele importati dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Allorquando il processo di denaturazione di cui all'articolo 1 si effettua in uno Stato membro, detto processo è effettuato sotto il controllo delle autorità competenti di detto Stato membro.

2. Gli Stati membri possono fissare la quantità minima che può essere sottoposta a processo di denaturazione.

Articolo 3

Ogni Stato membro comunica alla Commissione il primo mese di ogni trimestre le quantità di semi

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2913/67.
(4) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

o di miscele denaturati che sono state importate, in provenienza dai paesi terzi, o che sono state sottoposte a processo di denaturazione nel corso del trimestre precedente. Tuttavia, allorquando le quantità di detti semi o miscele appaiano allo Stato membro interessato non essere in rapporto con le quantità normali che possono essere utilizzate ad usi per cui è prevista la denaturazione, detto Stato membro informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 397/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1967

che completa i regolamenti n. 282/67/CEE e n. 284/67/CEE per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), in particolare l'articolo 6,

Considerando che, in virtù degli articoli 26 e 28 del regolamento n. 136/66/CEE, solamente i semi oleosi d'origine comunitaria possono essere offerti all'intervento e beneficiare del regime delle restituzioni all'esportazione ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità che riguardano l'integrazione per i semi oleosi (4), i semi che hanno subito un processo di denaturazione importati dai paesi terzi non sono sottoposti al sistema di controllo doganale od al controllo amministrativo equivalente di cui al suddetto articolo e possono circolare liberamente all'interno della Comunità ;

Considerando che il regolamento n. 396/67/CEE della Commissione, del 31 luglio 1967 (5), definisce il processo di denaturazione per i semi di colza e di ravizzone ; che il regolamento n. 284/67/CEE della Commissione dell'11 luglio 1967 ha definito talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (6), i semi denaturati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 396/67/CEE non possono fruire dell'intervento ; che, quindi, non vi è alcun interesse di denaturare i semi di origine comunitaria per presentarli all'intervento ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2913/67.
(5) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta Ufficiale.
(6) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.